



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

OGGETTO: Modifica art. 21 della Convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale - Art. 30 Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 - .

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **27** del mese di **Novembre** alle ore **21:00** nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	SINDACO	X	
CRAVERO Davide	CONSIGLIERE		X
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	X	
COLOMBERO Andrea	CONSIGLIERE		X
BEOLETTO Elena	CONSIGLIERE	X	
VILLARI Roberta	CONSIGLIERE	X	
AIMONE Fabrizio	CONSIGLIERE		X
MAINERO Gabriele	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Laura	CONSIGLIERE	X	
FAVOLE Denise	CONSIGLIERE	X	
		7	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **MONDINO Dott. Dario** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. **SARCINELLI Giuseppe**, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Modifica art. 21 della Convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale - Art. 30 Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 - .

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco;

Vista la delibera di Consiglio n. 18 del 25.07.2018 avente ad oggetto: "Approvazione bozza convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i Comuni di Centallo, Montanera, Tarantasca, Villafalletto e Vottignasco" di cui all'art. 30 Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267";

Dato Atto che la Convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale - *Art. 30 Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267*, è stata sottoscritta il 07.08.2018 dai Comuni di Centallo, Villafalletto, Tarantasca, Vottignasco, Montanera;

VISTO il verbale della Consulta per la Gestione del Servizio Polizia Locale del 10.10.2018, nel quale dopo aver esaminato i costi della convenzione e la ripartizione delle rispettive quote, i Sindaci dei Comuni di Villafalletto e Vottignasco si sono riservati di sottoscrivere il verbale, sospendendo così l'esecutività della convenzione.

MANIFESTATA la volontà dei Sindaci aderenti di voler modificare l'art. 21 della Convenzione, che prevedeva il seguente testo

Art. 21 – COSTI

I costi delle attrezzature impiegate nelle attività di gestione associata vengono ripartiti fra i Comuni associati in proporzione alla popolazione residente, per il primo anno, al 31 Dicembre 2014.

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2017

COMUNE di CENTALLO	COMUNE di TARANTASCA	COMUNE di VILLAFALLETTO	COMUNE di VOTTIGNASCO	COMUNE di MONTANERA
7.001	2112	2911	527	745

Totale abitanti nel territorio della Convenzione: 13.296

L'aggiornamento si effettua di norma al rinnovo della Convenzione.

Per quanto concerne i costi del personale, questi saranno ripartiti tra gli enti convenzionati secondo quanto successivamente concordato dalla Consulta dei Sindaci, sulla base comunque dei seguenti criteri:

- al Comandante del Servizio Associato, formalmente individuato e nominato dal Presidente dell'Associazione con proprio decreto, è riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato secondo quanto di seguito indicato. Similmente dovrà essere prevista la corresponsione di una specifica indennità nei confronti della figura individuata quale Vice Responsabile del Servizio Associato.
- In tal senso, i comuni dispongono nei rispettivi bilanci una quota ripartita come di seguito indicato:
 - Per l'indennità del Responsabile della Convenzione, viene determinata la somma di euro 4.000,00
 - Per l'indennità del Vice Comandante, viene determinata la somma di euro 1.000,00.

La maggiorazione che viene corrisposta al Comandante per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione è totalmente a carico dei comuni da cui non dipende il funzionario de quo, con esclusione dei Comuni privi di personale di polizia municipale.

L'indennità prevista per il Vice Comandante che disimpegna le funzioni di comandante in caso di assenza od impedimento saranno ripartite tra i comuni da cui non dipende il vicario individuato, con esclusione dei Comuni privi di personale di polizia municipale.

- Alla rendicontazione delle ore prestate dal restante personale di vigilanza provvederà direttamente il Comandante mediante apposito prospetto, con indicazione di eventuale necessità di compensazione delle ore espletate dai singoli enti ovvero del riparto della spesa.

Ogni Comune farà fronte pro-quota all'eventuale acquisto di attrezzature e dotazioni che si rendessero necessarie e che non potessero essere acquistate separatamente dai Comuni interessati. I beni acquisiti per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati, a prescindere dalla durata effettiva della Convenzione. I beni acquistati in comproprietà dovranno essere utilizzati di norma solamente per le attività associate.

Alla scadenza della convenzione o in caso di suo scioglimento verrà definita di comune accordo tra le parti la destinazione di eventuali mezzi ed attrezzature acquistati in modo associato e la loro attribuzione ai singoli Comuni.

Le attrezzature e i mezzi saranno attribuiti al Comune richiedente e verranno preventivamente stimati tenendo come riferimento il valore di mercato dello stato di fatto in cui si trovano, quindi il Comune richiedente corrisponderà agli altri enti (sul valore stimato) la somma pari alla percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto.

Nel caso in cui le attrezzature e i mezzi non vengano richiesti da alcun Comune si procederà alla loro stima, secondo il valore di mercato dello stato di fatto in cui si trovano, e quindi alienati. La somma ricavata sarà ripartita in percentuale, uguale a quella della spesa d'acquisto, tra gli enti.

Nel caso si rendesse necessario affrontare spese straordinarie non imputabili ai singoli Comuni interessati ma riconducibili al servizio associato la spesa viene ripartita col suddetto criterio. Nel caso di acquisti comuni effettuati solo da alcuni degli associati l'importo e la proprietà saranno suddivisi pro-quota sempre utilizzando il medesimo criterio del numero di abitanti, rapportando le quote al totale di abitanti solo dei comuni coinvolti. Dei beni predetti si farà inventario separato. Le spese di gestione, consumo e manutenzione dei beni suddetti saranno suddivise secondo il criterio utilizzato per l'acquisto.

Almeno 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, dietro specifica relazione del Comandante del Servizio associato di Polizia Locale, la Consulta dei Sindaci definisce, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata del Servizio.

Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni associati sono tenuti a stanziare annualmente la quota a loro carico per l'anno successivo sulla base del preventivo predisposto dal Comune capofila secondo il fabbisogno approvato dalla Consulta dei Sindaci, da sottoporre all'approvazione degli altri Comuni.

Il Comune capofila provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle eventuali spese sostenute ed a comunicarlo ai Comuni associati.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato (o si dovesse presumere il superamento) il Comune capofila, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni associati. Le quote relative alle spese sono corrisposte all'ente capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni proprie. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base del consuntivo approvato dalla Conferenza dei Sindaci, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio da ciascun Ente associato.

Ritenuto opportuno sostituirlo con il seguente nuovo testo:

Art. 21 – COSTI

I costi delle attrezzature impiegate nelle attività di gestione associata vengono ripartiti fra i Comuni associati in proporzione alla popolazione residente al 31 Dicembre 2017.

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2017

COMUNE di CENTALLO	COMUNE di TARANTASCA	COMUNE di VILLAFALLETTO	COMUNE di VOTTIGNASCO	COMUNE di MONTANERA
7.001	2112	2911	527	745

Totale abitanti nel territorio della Convenzione: 13.296

L'aggiornamento si effettua di norma al rinnovo della Convenzione.

Per quanto concerne i costi del personale, questi saranno ripartiti tra gli enti convenzionati secondo quanto successivamente concordato dalla Consulta dei Sindaci, sulla base comunque dei seguenti criteri:

- al Comandante del Servizio Associato, formalmente individuato e nominato dal Presidente dell'Associazione con proprio decreto, è riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato

secondo quanto di seguito indicato. Similmente dovrà essere prevista la corresponsione di una specifica indennità nei confronti della figura individuata quale Vice Responsabile del Servizio Associato.

• **In tal senso, i comuni dispongono nei rispettivi bilanci una quota ripartita come di seguito indicato:**

– **Per l'indennità del Responsabile della Convenzione, viene determinata la somma di euro 4.000,00**

– **Per l'indennità del Vice Comandante, viene determinata la somma di euro 1.000,00.**

La maggiorazione che viene corrisposta al Comandante per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione è ripartita tra tutti i Comuni della convenzione, che contribuiranno in misura proporzionata al numero degli abitanti dei comuni stessi.

L'indennità prevista per il Vice Comandante che disimpegna le funzioni di comandante in caso di assenza od impedimento saranno ripartite tra i comuni della convenzione, che contribuiranno in misura proporzionata al numero degli abitanti dei comuni stessi.

Ogni Comune farà fronte pro-quota all'eventuale acquisto di attrezzature e dotazioni che si rendessero necessarie e che non potessero essere acquistate separatamente dai Comuni interessati. I beni acquisiti per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati, a prescindere dalla durata effettiva della Convenzione. I beni acquistati in comproprietà dovranno essere utilizzati di norma solamente per le attività associate.

Alla scadenza della convenzione o in caso di suo scioglimento verrà definita di comune accordo tra le parti la destinazione di eventuali mezzi ed attrezzature acquistati in modo associato e la loro attribuzione ai singoli Comuni.

Le attrezzature e i mezzi saranno attribuiti al Comune richiedente e verranno preventivamente stimati tenendo come riferimento il valore di mercato dello stato di fatto in cui si trovano, quindi il Comune richiedente corrisponderà agli altri enti (sul valore stimato) la somma pari alla percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto.

Nel caso in cui le attrezzature e i mezzi non vengano richiesti da alcun Comune si procederà alla loro stima, secondo il valore di mercato dello stato di fatto in cui si trovano, e quindi alienati. La somma ricavata sarà ripartita in percentuale, uguale a quella della spesa d'acquisto, tra gli enti.

Nel caso si rendesse necessario affrontare spese straordinarie non imputabili ai singoli Comuni interessati ma riconducibili al servizio associato la spesa viene ripartita col suddetto criterio. Nel caso di acquisti comuni effettuati solo da alcuni degli associati l'importo e la proprietà saranno suddivisi pro-quota sempre utilizzando il medesimo criterio del numero di abitanti, rapportando le quote al totale di abitanti solo dei comuni coinvolti. Dei beni predetti si farà inventario separato. Le spese di gestione, consumo e manutenzione dei beni suddetti saranno suddivise secondo il criterio utilizzato per l'acquisto.

Almeno 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, dietro specifica relazione del Comandante del Servizio associato di Polizia Locale, la Consulta dei Sindaci definisce, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata del Servizio.

Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni associati sono tenuti a stanziare annualmente la quota a loro carico per l'anno successivo sulla base del preventivo predisposto dal Comune capofila secondo il fabbisogno approvato dalla Consulta dei Sindaci, da sottoporre all'approvazione degli altri Comuni.

Il Comune capofila provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle eventuali spese sostenute ed a comunicarlo ai Comuni associati.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato (o si dovesse presumere il superamento) il Comune capofila, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni associati. Le quote relative alle spese sono corrisposte all'ente capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni proprie. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base del consuntivo approvato dalla Conferenza dei Sindaci, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio da ciascun Ente associato.

Rilevato che dalla modifica apportata al testo dell'art. 21 deriva un risparmio di spesa per il Comune di Villafalletto rispetto al testo precedentemente previsto;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale - Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli, n. / voti contrari e n. / astenuti;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni in premessa, la modifica dell'art. 21 della Convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale - Art. 30 Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, approvata il 07.08.2018 dai Comuni di Centallo, Villafalletto, Tarantasca, Vottignasco, Montanera così come riportato:

Art. 21 – COSTI

I costi delle attrezzature impiegate nelle attività di gestione associata vengono ripartiti fra i Comuni associati in proporzione alla popolazione residente al 31 Dicembre 2017.

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2017				
COMUNE di CENTALLO	COMUNE di TARANTASCA	COMUNE di VILLAFALLETTO	COMUNE di VOTTIGNASCO	COMUNE di MONTANERA
7.001	2112	2911	527	745

Totale abitanti nel territorio della Convenzione: 13.296

L'aggiornamento si effettua di norma al rinnovo della Convenzione.

Per quanto concerne i costi del personale, questi saranno ripartiti tra gli enti convenzionati secondo quanto successivamente concordato dalla Consulta dei Sindaci, sulla base comunque dei seguenti criteri:

- Al Comandante del Servizio Associato, formalmente individuato e nominato dal Presidente dell'Associazione con proprio decreto, è riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato secondo quanto di seguito indicato. Similmente dovrà essere prevista la corresponsione di una specifica indennità nei confronti della figura individuata quale Vice Responsabile del Servizio Associato.

- ***In tal senso, i comuni dispongono nei rispettivi bilanci una quota ripartita come di seguito indicato:***

- ***Per l'indennità del Responsabile della Convenzione, viene determinata la somma di euro 4.000,00***

- ***Per l'indennità del Vice Comandante, viene determinata la somma di euro 1.000,00.***

la maggiorazione che viene corrisposta al Comandante per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione è ripartita tra tutti i Comuni della convenzione, che contribuiranno in misura proporzionata al numero degli abitanti dei comuni stessi.

L'indennità prevista per il Vice Comandante che disimpegna le funzioni di comandante in caso di assenza od impedimento saranno ripartite tra i comuni della convenzione, che contribuiranno in misura proporzionata al numero degli abitanti dei comuni stessi.

Ogni Comune farà fronte pro-quota all'eventuale acquisto di attrezzature e dotazioni che si rendessero necessarie e che non potessero essere acquistate separatamente dai Comuni interessati. I beni acquisiti per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati, a prescindere dalla durata effettiva della Convenzione. I beni acquistati in comproprietà dovranno essere utilizzati di norma solamente per le attività associate.

Alla scadenza della convenzione o in caso di suo scioglimento verrà definita di comune accordo tra le parti la destinazione di eventuali mezzi ed attrezzature acquistati in modo associato e la loro attribuzione ai singoli Comuni.

Le attrezzature e i mezzi saranno attribuiti al Comune richiedente e verranno preventivamente stimati tenendo come riferimento il valore di mercato dello stato di fatto in cui si trovano, quindi il Comune richiedente corrisponderà agli altri enti (sul valore stimato) la somma pari alla percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto.

Nel caso in cui le attrezzature e i mezzi non vengano richiesti da alcun Comune si procederà alla loro stima, secondo il valore di mercato dello stato di fatto in cui si trovano, e quindi alienati. La somma ricavata sarà ripartita in percentuale, uguale a quella della spesa d'acquisto, tra gli enti.

Nel caso si rendesse necessario affrontare spese straordinarie non imputabili ai singoli Comuni interessati ma riconducibili al servizio associato la spesa viene ripartita col suddetto criterio. Nel caso di acquisti comuni effettuati solo da alcuni degli associati l'importo e la proprietà saranno suddivisi pro-quota sempre utilizzando il medesimo criterio del numero di abitanti, rapportando le quote al totale di abitanti solo dei comuni coinvolti. Dei beni predetti si farà inventario separato. Le spese di gestione, consumo e manutenzione dei beni suddetti saranno suddivise secondo il criterio utilizzato per l'acquisto.

Almeno 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, dietro specifica relazione del Comandante del Servizio associato di Polizia Locale, la Consulta dei Sindaci definisce, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata del Servizio.

Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni

associati sono tenuti a stanziare annualmente la quota a loro carico per l'anno successivo sulla base del preventivo predisposto dal Comune capofila secondo il fabbisogno approvato dalla Consulta dei Sindaci, da sottoporre all'approvazione degli altri Comuni.

Il Comune capofila provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle eventuali spese sostenute ed a comunicarlo ai Comuni associati.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato (o si dovesse presumere il superamento) il Comune capofila, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni associati. Le quote relative alle spese sono corrisposte all'ente capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni proprie. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base del consuntivo approvato dalla Conferenza dei Sindaci, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio da ciascun Ente associato.

Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione, palesemente espressa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli, n. / voti contrari e n. / astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma del D.lgs. n. 267/2000, per accertata urgenza, in considerazione della necessità di rendere immediatamente operativa la convenzione di che trattasi.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12.12.2018

OPPOSIZIONI:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| - Trasmessa alla Prefettura di Cuneo | con lettera prot. | in data |
| - Trasmessa alla Corte dei Conti | con lettera prot. | in data |
| - Trasmessa _____ | con lettera prot. | in data |
-
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 27.11.2018

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____.

Lì 12.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario